

(N. 2472)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione del debito pubblico, fra gli altri problemi, si è posto, fin dal 1947, quello di provvedere gradualmente alla eliminazione dei titoli di piccolo importo, la cui gestione, in rapporto all'esiguità del loro valore, è ormai divenuta antieconomica.

Come è noto, un notevole passo per raggiungere tale scopo è stato già fatto con la legge 11 giugno 1954, n. 332, concernente l'estinzione per rimborso di numerosi piccoli prestiti di remota emissione, rappresentati in massima parte da titoli di lievissimo importo.

Ma, pur riconoscendo gli innegabili benefici apportati da questo provvedimento e da altri, contenenti disposizioni speciali per il rimborso di titoli o per la concessione di esenzioni fiscali intese ad agevolare le operazioni di riunione di titoli in altri di tagli maggiori (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 272; legge 26 ottobre 1949, n. 811; legge 25 marzo 1950, n. 166; legge 15 marzo 1950, n. 186; legge

12 febbraio 1955, n. 47), non si può non rilevare che la predetta Amministrazione, in occasione delle varie operazioni straordinarie di cambio di titoli al portatore per esaurimento delle cedole ad essi unite, sempre al fine di ridurre, per quanto possibile, le non indifferenti spese per l'allestimento dei nuovi titoli, si è trovata nella necessità di impartire complicate istruzioni agli Uffici dipendenti per favorire al massimo la riunione di titoli di piccolo taglio.

Peraltro, nonostante gli accennati provvedimenti e i soddisfacenti risultati con essi finora conseguiti, sono ancora in circolazione circa 5 milioni di titoli al portatore di capitale nominale inferiore a lire 5.000 (e cioè da lire 100, 200, 500, 1.000, 2.000 e 4.000).

Inoltre, poichè per tutti i prestiti emessi prima del 1947 il taglio unitario dei titoli al portatore è di lire cento, ne consegue che, per i detti prestiti, sono ammesse iscrizioni nel Gran Libro del debito pubblico, anche nominative, di tale esiguo importo.

Non sembrerà certo eccessivo determinare oggi in lire cinquemila nominali l'importo minimo per la iscrizione di rendite nel Gran Libro, ove solo si consideri che tale *minimum* venne fissato, nel 1861, in lire cento nominali. D'altro canto, per tutti i prestiti di recente emissione, l'importo minimo dei titoli è stato appunto stabilito in lire cinquemila.

Infatti la cennata modicità del minimo iscrivibile, se nel passato trovò la sua giustificazione nello scopo di assicurare, in sede di emissione di prestiti, il collocamento di essi anche presso i piccoli risparmiatori, si è ormai rivelata del tutto inopportuna — date le mutate condizioni economiche — non solo perchè eccessivamente onerosa l'amministrazione dei titoli in relazione al loro esiguo importo, ma anche per i notevoli inconvenienti che il frazionamento di capitali inevitabilmente determina. In effetti, i titoli di lieve ammontare, rappresentando valori di trascurabile importanza:

ingombrano, con la loro massa, la circolazione dei titoli al portatore;

determinano complicazioni nel servizio dei pagamenti e nei riscontri contabili da parte dell'Amministrazione, obbligata ad esaminare annualmente oltre quaranta milioni di cedole e tagliandi di ricevuta, al fine di stabilire l'ammontare del rimborso dovuto alla Banca d'Italia per i pagamenti di debito pubblico eseguiti dalle Sezioni di tesoreria provinciale;

danno spesso luogo ad aumento di lavoro per le numerose emissioni di certificati nominativi di esiguo ammontare (da lire 100 a lire 4.900);

incrementano il numero delle iscrizioni, rendendo inadeguatamente complesso il sistema di scritture sui registri integrativi, generali e particolari, del Gran Libro del debito pubblico.

Giova inoltre aggiungere che il costo unitario dei titoli al portatore supera per i tagli più piccoli, il capitale nominale da essi rappresentato, in quanto sono allestiti in carta filigranata e la stampa è fatta con procedimento multiplo (tipografico, litografico e calcografico).

Pertanto, tenuto conto della diminuita utilità dei piccoli tagli, dell'antieconomicità della loro gestione e della impossibilità di provvedere altrimenti ad una ulteriore diminuzione dei titoli di piccolo importo in circolazione, spe-

cialmente per quanto riguarda quelli nominativi, appare ormai evidente che l'unico modo per giungere alla totale eliminazione dei titoli stessi è quello di fissare, con legge, generalmente in lire cinquemila il minimo iscrivibile nel Gran Libro, sia per i titoli nominativi che per quelli al portatore.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge, l'attuazione del quale, se apporterà all'Amministrazione un temporaneo aggravio di lavoro, sia per le operazioni ordinarie, sia, soprattutto, per quelle straordinarie di rinnovazione, dall'altro — oltre a rendere più semplice e spedita la gestione dei prestiti, conseguendo un sensibile snellimento dei servizi di pagamento e di controllo — determinerà certamente una considerevole economia di spese per l'allestimento dei nuovi titoli in occasione delle operazioni straordinarie per cambi, affogliamenti e rinnovazioni.

I singoli articoli vengono illustrati in particolare qui di seguito:

*Art. 1.* — Con tale articolo viene abrogato l'articolo 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, concernente le iscrizioni di rendita consolidata e i relativi titoli nominativi, al portatore e misti. Il nuovo articolo, salva restando la disposizione dell'articolo 9 del citato testo unico, si applicherebbe a tutti i prestiti iscritti nel Gran Libro del debito pubblico. Resterebbero pertanto esclusi dalla norma in esame:

in quanto incluse separatamente nel Gran Libro (elenco A allegato al predetto testo unico), le Obbligazioni del Prestito Italiano per la Strada ferrata Maremmana, di cui alla legge 25 marzo 1950, n. 166, in circolazione esclusivamente in Inghilterra, che sono soltanto al portatore;

parimenti perchè incluso separatamente nel Gran Libro (regio decreto-legge 24 giugno 1923, n. 1448 e decreto ministeriale 17 giugno 1925) il Debito Redimibile 4,36 per cento ex austriaco (debitoriali), fruttante l'interesse del 4,36 per cento ed estinguibile col pagamento di una quota annua comprensiva di interessi e di capitale, che è rappresentato da due sole iscrizioni, senza titoli corrispondenti;

per espressa disposizione, le rendite del consolidato 4,50 per cento netto, di cui all'articolo 9 del citato testo unico n. 536 del

1910, le quali rimangono iscritte nel Gran Libro sotto la denominazione « Antiche rendite consolidate nominative 4,50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza » e sono rappresentate esclusivamente da titoli nominativi; esse, infatti, in caso di tramutamento al portatore o di cessione ad altri enti di natura diversa sono soggette di diritto alla conversione nel Consolidato 3,50 per cento-1902.

L'articolo che si propone innova il precedente su due principali punti.

Restando stabilita la norma per la quale le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata, si specifica che esse sono rappresentate da titoli al portatore e da titoli nominativi (1° comma). Vengono quindi aboliti i titoli misti, consistenti in certificati nominativi della iscrizione della rendita, muniti di una serie di cedole al portatore per il pagamento degli interessi. Tale forma di titoli, l'allastimento dei quali importa per lo Stato una spesa assolutamente superiore a quella degli stessi titoli al portatore, o non è stata più ammessa in sede di emissione, o non ha incontrato il favore del pubblico, in quanto anche per i titoli nominativi le formalità per il pagamento degli interessi sono state ormai rimosse (esso viene effettuato a chiunque esibisca il titolo). Basti rilevare che dalla situazione trimestrale dei debiti pubblici al 30 settembre 1957 risulta che contro n. 20.476.952 titoli al portatore e nominativi, ne sono in circolazione appena n. 1.295 misti. In conseguenza della cennata abolizione, in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite, i titoli misti attualmente in circolazione verrebbero cambiati con titoli nominativi (3° comma); ovviamente anche in caso di trasferimento ad altra persona i titoli misti verrebbero tramutati in nominativi, per la già illustrata disposizione del 1° comma.

Altra innovazione, se pure di lieve importanza, è quella contenuta nel 2° comma, col quale sarebbe disposto che tutti gli interessi su titoli di debito pubblico verrebbero pagati in rate semestrali. La disposizione interessa escluso 3,50%-1902 e Antiche rendite consolidate to 3,50 % - 1902 e Antiche rendite consolidate nominative 4,50 %) per i quali — limitatamente ai soli titoli nominativi — si provve-

de attualmente al pagamento degli interessi in rate trimestrali. Trattasi di appena n. 53.124 titoli (per la complessiva rendita annua di lire 56.674.140), che si ridurrebbero a n. 17.522 per effetto delle disposizioni degli articoli 3 e 4, appresso illustrate. Indubbiamente, fra le residue 17.522 iscrizioni ve ne sono alcune per rendite annue di ammontare considerevole; ma ciò non deve preoccupare, in quanto esse sono di pertinenza di Amministrazioni e di enti, i quali più che un danno, dal proposto pagamento semestrale (anzichè trimestrale) degli interessi sui titoli dei cennati consolidati ricaverrebbero una semplificazione della gestione dei titoli di loro proprietà: la più rilevante fra tali rendite è quella a favore del Fondo per il culto, per una rata trimestrale di complessive lire 2.082.170, seguita immediatamente, per importanza, da quella a favore della Cassa Nazionale di Previdenza di lire 115.053 trimestrali, da quella a favore dell'Ospizio di S. Michele in Roma, di lire 35.636 trimestrali, e da poche altre fra le lire 25.000 e le lire 5.000, trimestrali, tutte intestate a grossi enti.

Vorrebbe con ciò unificato il sistema di pagamento degli interessi in rate semestrali per tutti i prestiti e per tutti i titoli.

*Art. 2.* — Viene stabilito in lire cinquemila di capitale nominale il minimo iscrivibile nel Gran Libro del Debito Pubblico. La norma riguarda soltanto i prestiti emessi anteriormente al 1950, per i quali — fatta eccezione per il Prestito della Ricostruzione — vige ancora, a distanza di un secolo, il minimo iscrivibile di lire cento fissato nel 1861.

Si è già accennato nella premessa che per tutti i prestiti di recente emissione il taglio minimo dei titoli al portatore e l'importo della minima iscrizione nominativa è di lire cinquemila; si sono altresì illustrati l'antieconomicità dei titoli di piccolo importo e i riflessi sfavorevoli che essi hanno sulla circolazione e sui servizi dell'Amministrazione e della Tesoreria.

Con la disposizione in esame verrebbe pertanto riconosciuto come minimo iscrivibile nel Gran Libro, per tutti i prestiti, quello già esistente per tutti i buoni del Tesoro poliennali vigenti, nonchè per il Prestito per la Riforma Fondiaria — redimibile 5 per cento, per il Pre-

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato nazionale redimibile 5 per cento — « Trieste » e il Debito Redimibile 5 per cento-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace.

*Art. 3.* — Con l'articolo in esame — che è una logica conseguenza di quello precedente —, anzichè disporre il rimborso alla pari dei titoli al portatore e misti, attualmente in circolazione, dei tagli di capitale nominale da lire cento e lire quattrocento compresi (e quindi inferiori al minimo iscrivibile), si è ritenuto più opportuno e conveniente dichiararli, a tutti gli effetti, assegni provvisori al portatore, in quanto l'eventuale rimborso di essi, oltre a richiedere lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per farvi fronte, si risolverebbe in un ingiusto trattamento di sfavore per i portatori di titoli dei tagli maggiori e provocherebbe certamente ripercussioni anche nelle quotazioni di borsa. Il sistema degli assegni provvisori non è peraltro nuovo: infatti, con lo articolo 10 della legge 4 agosto 1861, n. 174, sulla unificazione dei vari debiti contratti o assunti dai governi italiani preesistenti e sulle regole per il cambio dei vecchi con i nuovi titoli di credito, venne a suo tempo stabilito che, quando nell'effettuare il cambio dei vecchi titoli non fosse possibile rilasciarne nuovi dell'importo minimo iscrivibile nel Gran Libro — fissato in lire cento di capitale nominale con gli articoli 7 e 8 della stessa legge —, dovessero essere rilasciati, per le quote di capitale inferiore a tale importo, assegni provvisori.

Ovviamente, al fine di facilitare le operazioni di riunione o di riscatto, delle quali si tratta nell'articolo 8, si è ritenuto di dichiarare assegni provvisori al portatore anche i titoli misti in circolazione d'importo inferiore alle lire cinquemila: con tale disposizione non vengono infatti lesi diritti patrimoniali, in quanto, giusta quanto prescrive l'articolo 18 del vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, « le rendite miste non possono iscriversi al nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone, che non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro beni ».

*Art. 4.* — Stabilito il principio della convenienza e della opportunità di provvedere a dichiarare assegni provvisori i titoli in circolazione di importo inferiore alle lire cinquemila, esso viene, ovviamente, applicato, con l'articolo in parola, anche alle rendite nominative, il cui importo minimo è correlativo, com'è noto, al taglio minimo dei titoli al portatore.

Per lo stesso motivo indicato nella illustrazione dell'articolo precedente per quanto concerne la dichiarazione di assegni provvisori dei titoli misti, le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila, intestate a persona fisica capace e libere da ipoteca o altro vincolo, sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore (1° comma), non ledendosi così alcun diritto patrimoniale. Esse, una volta considerate assegni provvisori al portatore, potranno essere liberamente cedute o riscattate da chiunque, a norma del successivo articolo 8.

Per contro non si è ritenuto di dichiarare assegni provvisori al portatore anche le rendite nominative di capitale nominale inferiore alla predetta cifra, non intestate a persona fisica capace ovvero comunque sottoposte ad ipoteca od altro vincolo, in quanto, in tal caso, potrebbero essere lesi diritti patrimoniali anche di terzi; e ciò nonostante la lievissima entità economica di esse: trattasi infatti di rendite comprese fra lire 100 e lire 4.900 di capitale nominale per rate di interessi comprese fra lire 0,85 e lire 122,50. Le rendite in esame vengono pertanto (1° comma) dichiarate assegni provvisori nominativi e, come tali, rimangono sottoposte a tutte le norme vigenti per i titoli nominativi. Peraltro, questi ultimi assegni dovranno essere tramutati al portatore — con tutte le garanzie, cautele e formalità di legge — entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, restando stabilito che, decorso tale termine, gli assegni stessi saranno considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore e, come tali, potranno essere comunque riuniti o intestati altrimenti o riscattati. La proposta di considerare, dopo un certo termine, assegni provvisori al portatore anche quelli nominativi, è determinata dalla necessità di evitare, per la riunione o la cessione di essi prove documentali che — a parte

la spesa, di solito molto elevata — sarebbe spesso difficile ottenere, non essendo agevole, molte volte a causa della data remota delle intestazioni, dimostrare i vari trasferimenti delle iscrizioni, ovvero la liberazione da vincoli; e sarebbe immorale non ammettere tale sistema, in quanto, per un notevole numero di casi, significherebbe predeterminare un sicuro ed ingiusto incameramento di capitali a favore dello Stato, per decorso del termine di cui all'articolo 10, appresso illustrato. Si vorrebbe cioè praticamente far corrispondere, dopo un certo termine, lo stato di fatto alla stato di diritto, attribuendo agli esibitori la facoltà di disporre liberamente dei cennati assegni provvisori, tenuto fra l'altro conto anche che, per il diminuito potere d'acquisto della lira — da cento anni in qua — gli stessi rappresenterebbero ormai valori nominali d'importanza relativa.

La cennata facoltà non costituirebbe peraltro una innovazione assoluta, in quanto con la legge 11 giugno 1954, n. 332, concernente la estinzione di alcuni prestiti pubblici, è stabilito che per le operazioni su titoli nominativi, *comunque intestati e vincolati*, per i quali si debba provvedere al reinvestimento in altri titoli del capitale rappresentato, la relativa istanza può essere fatta dal semplice *esibitore* al quale vengono liberamente consegnati i nuovi titoli, « insieme con la frazione *in contanti* dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile » (articolo 3). Ed in proposito così si esprime la relazione al provvedimento: « Per quanto riguarda le frazioni di capitale inferiori al minimo iscrivibile, piuttosto che procedere al rilascio di assegni provvisori o provvedere in altro modo al reinvestimento, si è ritenuto disporre il pagamento in contanti a favore dell'esibitore, trattandosi di somme irrisorie in relazione al diminuito valore della moneta (somme in ogni caso inferiori alle lire 1.000) ».

Con l'ultimo comma, infine, verrebbe stabilito che le opportune garanzie a favore dei titolari di vincoli, saranno determinate con regolamento.

*Art. 5.* — Le disposizioni di questo articolo sono una ovvia estensione della norma dello articolo 4 alle frazioni di lire 5.000 nominali comprese in titoli nominativi di importo superiore a tale cifra, in occasione di qualsiasi

operazione, escluso l'affogliamento che consiste soltanto nella materiale unione al corpo del titolo — senza altra formalità — di un nuovo foglio di tagliandi o di compartimenti occorrenti per la riscossione degli interessi.

In occasione di qualsiasi operazione, diversa dall'affogliamento, su titoli nominativi di importo nominale superiore a lire 5.000, per le frazioni di capitale inferiori a tale cifra verrebbero rilasciati assegni provvisori al portatore o nominativi, secondo che i nuovi titoli derivanti dall'operazione debbano essere al portatore o intestati a persona fisica capace e liberi da vincoli ovvero non intestati a persona fisica capace o comunque sottoposti ad ipoteca od altro vincolo (1° comma). Al riguardo, nonchè per le norme del secondo e del terzo comma, valgono le illustrazioni fornite a proposito delle analoghe disposizioni dell'articolo 4, con l'unica variante che gli assegni provvisori nominativi risultanti dalle predette operazioni debbono essere tramutati al portatore entro cinque anni dalla data di rilascio, anzichè da quella di entrata in vigore della legge.

*Art. 6.* — Con l'articolo in esame verrebbe stabilito che non è più ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore a lire cento. Si osserva che in considerazione dell'epoca (1861) in cui gli assegni provvisori vennero istituiti, esiste ancor oggi la possibilità di emettere assegni di capitale nominale da lire 0,01 a lire 99,99, in caso di conversione delle rendite del Consolidato 4,50 per cento netto, innanzi citato, in altri del Consolidato 3,50 per cento-1902; il che, come si è già accennato, avviene di diritto in occasione di operazioni di tramutamento al portatore e di trasferimento o cessione a persona fisica ovvero ad ente di natura diversa da quella di beneficenza. In pratica, peraltro, gli assegni di cui trattasi non superano, di solito, le lire 36,66 di capitale nominale ciascuno.

Giusta quanto risulta dalla situazione trimestrale dei debiti pubblici al 30 settembre 1957, a tale data erano in circolazione n. 31.546 assegni provvisori (al portatore e nominativi) per la complessiva rendita annua di lire 41.884,50, pari ad una rendita media di lire 1,32 annue per ogni assegno. Si ritiene peraltro opportuno aggiungere che è già in corso,

per verificatasi prescrizione trentennale, l'annullamento di oltre numero 30.000 di detti assegni provvisori, in quanto, ovviamente, nessuno cura più, da tempo, il riscatto o la riunione di assegni di così irrisorio ammontare. Nei prossimi mesi gli assegni provvisori d'importo inferiore alle lire 100 saranno ridotti certamente a meno di 800, per la rendita annua complessiva di circa 1.000 lire, dei quali appena n. 8 (per la rendita complessiva di lire 13,20 annue) iscritti negli ultimi cinque anni.

Pertanto, considerato che la lunga esperienza ha dimostrato che gli aventi diritto, per la irrisorietà delle somme rappresentate dagli assegni provvisori in parola, non si avvalgono delle disposizioni legislative e regolamentari che permetterebbero la riunione o il riscatto degli assegni stessi, mentre, d'altro canto, la esistenza di tali disposizioni impone all'Amministrazione la tenuta di particolari scritture e contabilità, per il calcolo ed il rilascio di detti assegni (i quali una volta emessi restano generalmente solo in attesa del verificarsi della prescrizione, per essere dichiarati privi di valore), si è ritenuto di disporre senz'altro — nella certezza di non sollevare lamentele — che gli assegni provvisori da emettere dopo la entrata in vigore del provvedimento che si propone debbano essere sempre arrotondati a lire cento, riducendo la consistenza del debito per le eventuali frazioni di tale cifra risultanti da operazioni. In considerazione poi delle ragioni sopra esposte, si è altresì ritenuto di stabilire un termine di decadenza per la riunione o il riscatto degli assegni provvisori di importo inferiore alle lire 100, i quali, si ripete, rappresentano rendite di ammontare medio inferiore a lire 1,32 annue.

*Artt. 7, 8, 9, 10 e 11.* — Gli articoli in esame recano soltanto norme tecniche procedurali per la tenuta dei registri integrativi riguardanti gli assegni provvisori nominativi (articolo 7), nonchè per le operazioni ammesse sugli assegni provvisori, al fine di conseguire gradualmente la loro riunione in titoli dei prestiti corrispondenti (articolo 8), sulla sospensione del pagamento degli interessi sugli assegni in parola (articolo 9), sulla prescrizione di essi e sulla estensione ai medesimi di tutte le norme le-

gislative e regolamentari concernenti gli assegni provvisori preesistenti (articoli 10 e 11).

Si è, in sostanza, curato di rimanere il più possibile aderenti alle norme della legge originaria 4 agosto 1861, n. 174, con la quale, fissato il minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico in lire cento di capitale nominale, venne stabilito che gli assegni provvisori, al portatore o nominativi, per frazioni di capitale nominale inferiore a lire cento, potessero essere cambiati in titoli di rendita, semprechè, riuniti, formassero un capitale nominale almeno pari a tale ammontare.

Gli articoli in esame non apportano, pertanto, nulla di nuovo, ma solo adeguano le norme stabilite per la regolamentazione degli assegni provvisori creati con la predetta legge n. 174 del 1861 (con la quale venne fissato in lire cento nominali il minimo iscrivibile), alle altre del disegno di legge, con le quali il nuovo minimo iscrivibile nel Gran Libro viene fissato in lire cinquemila nominali. E tale adeguamento è stato predisposto mediante un costante parallelismo fra le norme del vigente testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni, e quelle che si propongono.

È infatti facile rilevare le notevoli analogie fra le disposizioni degli articoli in esame e quelle dell'articolo 14 del testo unico predetto e degli articoli 16, 22, 23 e 24 del menzionato regolamento generale, che, peraltro, in quanto non incompatibili con le nuove norme, resterebbero estese ai nuovi assegni provvisori (articolo 11).

Ciò premesso, si precisa:

a) il concetto dell'articolo 7 è stato tratto dal combinato disposto di parte dell'articolo 16 del regolamento generale sul debito pubblico (che stabilisce che le iscrizioni relative agli assegni provvisori vengano iscritte in registri separati da quelli corrispondenti ai titoli) e dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 752 (che stabilisce che le variazioni successive allo stato del Gran Libro sono riportate su appositi registri integrativi);

b) il concetto dell'articolo 8 risulta da analoghe disposizioni contenute negli articoli 22,

23 e 24 del regolamento generale sul debito pubblico e dalla necessità di dare attuazione, per quanto riguarda il tramutamento al portatore di assegni provvisori nominativi, al penultimo comma degli articoli 4 e 5 del disegno di legge. La riunione che si ammette è l'operazione per mezzo della quale gli assegni provvisori verrebbero gradualmente eliminati, quando gli esibitori avessero la possibilità di presentare due o più assegni, in modo da formare titoli del prestito corrispondente, del capitale nominale di almeno cinquemila lire. Per quanto riguarda il riscatto, in analogia al disposto dell'articolo 24 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, resterebbe stabilito che esso verrebbe effettuato mediante cessione alla Cassa Depositi e Prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza. Si è voluto precisare che per gli assegni provvisori nominativi o dichiarati tali il riscatto continuerebbe ad essere effettuato in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti, in quanto, mentre per gli assegni provvisori al portatore ovvero dichiarati o considerati tali l'operazione di riscatto potrà praticamente essere esaurita dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite le Sezioni di tesoreria provinciale, per quanto riguarda gli assegni nominativi, le iscrizioni relative agli stessi, in base alle norme preesistenti, dovrebbero, prima del pagamento del prezzo di riscatto, essere annullate sui registri integrativi del Gran Libro del debito pubblico.

Ovviamente, allo scopo di rendere più facilmente nota al pubblico la disposizione dell'articolo in esame, la Direzione generale del debito pubblico provvederà, a suo tempo, ad allegare, alle istruzioni per gli uffici periferici, apposito « avviso » da esporre nei locali aperti al pubblico degli uffici provinciali del Tesoro e delle Sezioni di tesoreria provinciale.

c) l'articolo 9 è semplicemente ricalcato sull'ultimo comma del vigente articolo 16 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 (« Il pagamento degli interessi su tali frazioni di rendita rimane sospeso fino a che non sia eseguita la riunione di due o più di esse in modo da formare una rendita uguale almeno al minimo iscrivibile »),

sembrando che essa trovi sede più opportuna nella legge, anche ai fini della immediatezza della sua applicazione;

d) la disposizione dell'articolo 10 è anche essa il risultato di un adeguamento alle esigenze attuali di una norma vigente: quella dello articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024, con il quale fu sancito che « le iscrizioni relative ad assegni provvisori di rendite consolidate, al portatore o nominativi, per i quali nel corso di trenta anni continui dalla data della loro creazione, non sia stata richiesta la riunione od il riscatto nel modo ammesso dall'articolo 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, saranno annullate per prescrizione ».

Il termine di trent'anni previsto da tale articolo era quello vigente a quel tempo per lo annullamento delle iscrizioni di rendita (articolo 62, testo unico n. 536 del 1910, citato); ma poichè con la legge 12 agosto 1957, n. 752, il termine generale per la prescrizione del capitale nominale dei titoli di debito pubblico e per la cessazione della validità dei titoli provvisori è stato fissato in dieci anni (articoli 43 e 46, legge n. 752, citata), restando peraltro espressamente abrogato l'articolo 62 del menzionato testo unico (articolo 54 legge predetta), si è ritenuto di stabilire anche in dieci anni la prescrizione degli assegni provvisori, non essendovi fondato motivo per differenziare in questo punto gli assegni stessi dai titoli, che, peraltro, sono sempre di valore nominale superiore.

*Art. 12.* — La disposizione del primo comma di tale articolo interessa esclusivamente quattro prestiti: i Consolidati 3,50 per cento — 1902 e 1906, la Rendita 5 per cento-1935 ed il Prestito Redimibile 3,50 per cento-1934. Per le norme degli articoli precedenti, i primi due resterebbero con due soli tagli di titoli al portatore (da lire 10.000 e da lire 20.000); il terzo ed il quarto con solo cinque tagli (da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000). Con l'articolo in esame si propone che anche i censati prestiti abbiano i tagli generalmente esistenti per tutti i prestiti di recente emissione e cioè da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000,

100.000, 500.000 e 1.000.000. La istituzione dei nuovi tagli importerà certamente nelle prossime operazioni straordinarie di cambio dei titoli al portatore per esaurimento delle cedole ad essi unite, una notevole economia di spesa nell'allestimento dei nuovi titoli mediante riunione di quelli da cambiare in altri di taglio maggiore; ciò che viene consigliato anche dalla recente esperienza in questo campo, in quanto, seguendo il nuovo sistema ora accennato, si è finora ottenuta una economia di spese, nello allestimento di titoli per cambi, di oltre un miliardo di lire.

Il secondo comma dell'articolo in esame contiene la consueta formula per la determinazione dei segni caratteristici dei titoli (mediante decreto del Ministro del tesoro), che in questa occasione viene estesa, ovviamente, agli assegni provvisori previsti dal disegno di legge.

*Art. 13.* — La norma in esame tende ad eliminare gli inconvenienti che attualmente si verificano nei pagamenti da parte delle tesorerie provinciali e nei relativi riscontri contabili, per l'esistenza di frazioni di lira nella grande maggioranza delle cedole e dei tagliandi di ricevuta annessi ai titoli al portatore e nominativi.

Con la determinazione del minimo iscrivibile nel Gran Libro a lire 5.000 e per effetto della disposizione del precedente articolo 9, verrebbe eliminato ogni inconveniente per quanto riguarda l'economicità del servizio dei prestiti, nonchè, per quanto si riferisce ai pagamenti ed alle contabilità, quello relativo alla esistenza di cedole e tagliandi di lievissimo importo (esistono ancora cedole da lire 1,75 e da lire 2,50 semestrali e rate di interessi, su titoli nominativi, da lire 0,85 e da lire 0,90 trimestrali).

Peraltro, per risolvere completamente il problema dell'esistenza di frazione di lira nei pagamenti di debito pubblico e per adeguarsi allo schema di disegno di legge riguardante lo arrotondamento a cinque lire dei pagamenti e delle riscossioni da parte dell'Amministrazione dello Stato, verrebbe stabilito che, ai fini del pagamento degli interessi su titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua debba essere arrotondato da cinque lire, per eccesso o per difetto, nel caso che rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore

o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. La rendita annua così arrotondata verrebbe ripartita in due rate semestrali di eguale ammontare; s'intende che quando l'importo, arrotondato, della rendita annua termini con cinque, una delle due rate dovrà essere maggiore dell'altra di cinque lire. In tale ipotesi, la rata recante le cinque lire in più sarebbe quella di scadenza nel primo semestre dell'anno. Ovviamente, al fine di rendere più agevoli i pagamenti ed i controlli, l'ammontare delle rate semestrali così stabilito verrebbe indicato nei titoli, nelle cedole e nei tagliandi ancora da allestire.

*Art. 14.* — La norma che si propone avrebbe, come espressamente risulta dalla dizione dell'articolo, applicazione nei soli casi di operazioni di rinnovazione. Tale operazione consiste soltanto nel rilascio di un certificato identico al precedente, sul quale sia però già stato operato una volta l'affogliamento per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o dei fogli di compartimenti, valevoli per la riscossione delle rate d'interessi sui titoli.

La disposizione in parola non presenta nessun pericolo in quanto, com'è noto, le vigenti norme sul debito pubblico contengono le più ampie garanzie a favore degli aventi diritto a rendite nominative, i quali, in caso di spossamento, furto o distruzione dei titoli di loro pertinenza, hanno la possibilità di far sospendere il pagamento degli interessi e di ottenere il rilascio di un nuovo certificato (quello in possesso del terzo non avente diritto viene dichiarato privo di valore previo annullamento della relativa iscrizione sul registro integrativo del Gran Libro).

La norma in questione non deve dunque preoccupare, in quanto verrebbe a far parte di un complesso di leggi speciali, quali sono quelle sul debito pubblico, e rappresenterebbe una agevolazione per i privati ed un notevole snellimento delle operazioni di rinnovazione.

*Art. 15.* — L'ultimo articolo del provvedimento è molto semplice: esso stabilirebbe che le disposizioni delle nuove norme sugli assegni provvisori non si applicano al Prestito Redimibile 5 per cento-1936 ed alle Obbliga-

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni per la ferrovia Maremmana. La ragione di questa esclusione consiste in ciò:

a) le obbligazioni del Prestito Italiano per la Strada ferrata Maremmana circolano soltanto in Inghilterra (legge 25 marzo 1950, n. 166) e sono rappresentate soltanto da titoli al portatore sui quali non è ammessa alcuna operazione. Esse, peraltro, sono regolate dalle norme generali sul debito pubblico, solo in quanto queste non si oppongano alle condizioni speciali derivanti dagli atti di creazione del prestito, che è incluso separatamente nel Gran Libro (articolo 65 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536);

b) il Prestito Redimibile 5 per cento-1936 è stato recentemente riordinato nella struttura (legge 12 febbraio 1955, n. 47), e poichè, in base alle norme che ora lo regolano esso sarà ammortizzato completamente entro il 1° gennaio 1962, non si ritiene opportuno e conveniente sottoporlo, per i titoli inferiori alle lire cinquemila, alla procedura degli assegni provvisori.

Con il secondo comma dell'articolo in esame verrebbe infine stabilito, in relazione all'arrotondamento di cui all'articolo 13, che gli interessi sui titoli da lire cento nominali del predetto Prestito Redimibile verrebbero corrisposti, in rate annuali, il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Salva restando la disposizione dell'articolo 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

È abrogato l'articolo 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

## Art. 2.

Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

## Art. 3.

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

## Art. 4.

Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

## Art. 5.

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

## Art. 6.

Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire

cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito.

Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

## Art. 7.

Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri integrativi separati da quelli relativi alle iscrizioni nominative corrispondenti ai titoli.

## Art. 8.

Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore.

La riunione può essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonchè fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione di tale cifra, che eventualmente sopravanza, sarà formato un nuovo assegno provvisorio, secondo le disposizioni dell'articolo 5, in quanto applicabili.

Il riscatto può essere effettuato:

a) per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa Depositi e Prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;

b) per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti.

Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi è ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.

#### Art. 9.

Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

#### Art. 10.

Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali nel corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

#### Art. 11.

Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge.

#### Art. 12.

I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento-

1934 possono essere del capitale nominale di lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonché quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

#### Art. 13.

Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

#### Art. 14.

In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

#### Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito Redimibile 5 per cento-1936 e alle Obbligazioni del Prestito Italiano per la Strada ferrata Maremmana.

Gli interessi sui titoli del Prestito Redimibile 5 per cento-1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.